

2024
Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni

"COMMEMORARE PER RICORDARE"

Sede sociale" Santo Calabrò"

Piazza della Municipalità -89065-Motta San Giovanni (R.C)

Partita Iva nr.92044780804

Motta San Giovanni, 06 marzo 2024

Protocollo nr. 05/24

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE MINATORI DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI "Commemorare per Ricordare", per la MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE:

Il giorno 06 del mese di marzo dell'anno 2024, presso la sede sociale "Santo Calabrò" - Piazza della Municipalità del Comune di Motta San Giovanni (RC), alle ore 17,00, in seconda convocazione, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulla proposta del Comitato Direttivo di modifica dello Statuto dell'Associazione costituita il 4 ottobre 2004 con atto redatto dal Notaio A. Silipigni di Reggio Calabria rep. nr. 563 – racc. nr.333 - registrato il 14 ottobre 2004 al nr. 100784S1, successivamente modificato dall'assemblea straordinaria dell'associazione in data 15 aprile 2014 con atto privato registrato il 22 aprile 2014 presso Agenzia Entrate di Reggio Calabria al nr. 1958-serie III.-

Sono presenti i sottoindicati soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto:

1)ALAMPI FORTUNATO, 2)ALAMPI FRANCESCA, 3)AMBROGIO DOMENICO, 4)BRANCA SALVATORE (per delega Squillaci Giuseppe), 5)CALABRO' ANTONINA (per delega Calabrò Lucia), 6)CALABRO' ANTONINO s.f. (per delega Sgrò Antonino), 7)CALABRO' ANTONINO, 8)CALABRO' DAMIANO (per delega Laganà Maria), 9)CALABRO' FRANCESCO, 10)CALABRO' LUCIA, 11)CALABRO' MARGHERITA, 12)CALLEA CATERINA, 13)CALLEA MARIA, 14)CARIDDI INNOCENZO, 15)CHECCO MARIA SOFIA (per delega Calabrò Margherita), 16)COGLIANDRO GIUSEPPE (per delega Alampi Fortunato), 17)COGLIANDRO TOMMASO, 18)COTTONE MARIA, 19)CREA NICOLA (per delega Sgrò Fortunato), 20)DESALVO GIUSEPPE, 21)DEVOLI STELLA, 22)DIANO ATTILIO (per delega Cogliandro Tommaso), 23)FOTI GIUSEPPINA (per delega Cottone Maria), 24)FOTI GRAZIELLA (per delega Cogliandro Tommaso), 25)FRANCO ANTONINO (per delega Mallamaci Maria), 26)FRANCO LEANDRA (per delega Cottone Maria),

27)GATTUSO PASQUALE (per delega Gulli Giuseppa), 28)GENOESE CARMELA, 29)GENOESE FRANCESCO, 30)GENOVESE DOMENICO (per delega Genoese Francesco) 31)GRECO CARMELO, 32)GRECO FORTUNATO, 33)GULLI' GIUSEPPA, 34)INFORTUNA SANTINA (per delega Scollica Antonio), 35)IRTO PASQUALE (per delega Calabrò Lucia), 36)LAGANA' DOMENICO (per delega Alampi Francesca), 37)LAGANA' GIOVANNI (per delega Spanò Paola), 38)LAGANA' GIUSEPPA (per delega Callea Maria), 39)LAGANA' MARIA, 40)LAGANA' VINCENZO (per delega Spanò Paola), 42)LAGANA' VINCENZO (per delega Callea Caterina), 43)LEGATO GIOVANNI (per delega Scollica Giovanni), 44)LEGATO MARIANGELA, 45)MALLAMACI BENIAMINO (per delega Squillaci Antonietta), 46)MALLAMACI BENITO, 47)MALLAMACI MARIA, 48) MELITO CATERINA (per delega Genoese Francesco), 49)MINNITI FORTUNATO, 50)MINNITI GIOVANNA, 51)NERI CONSOLATO (per delega Sgrò Fortunato), 52)ONORATO DOMENICA (per delega Callea Caterina), 53)PEDA' FORTUNATO (per delega Squillaci Katia), 54)POSTILOTTI PAOLO (per delega Squillaci Katia), 55) SCOLLICA ANTONIO, 56)SCOLLICA FRANCESCA (per delega Scollica Antonio), 57)SCOLLICA GIOVANNI, 58)SGRO' ANTONIETTA (per delega Minniti Giovanna), 59)SGRO' ANTONINO, 60)SGRO' CONSOLATA (per delega Devoli Stella), 61)SGRO' MARIA (per delega Devoli Stella), 62)SGRO' FORTUNATO, 63)SGRO' GIUSEPPE, 64)SGRO' ROSALBA (per delega Minniti Giovanna), SPANO' PAOLA, 66)SQUILLACE ANTONIETTA, 67)SQUILLACI CATERINA (per delega Laganà Maria), 68)SQUILLACI GIUSEPPE, 69)SQUILLACI KATIA, 70)TRIOLO CATERINA (per delega Calabrò Margherita), 71)VACALEBRE ANGELA (per delega Alampi Francesca), 72)VACALEBRE GIUSEPPINA (per delega Desalvo Giuseppe), 73)VERDUCI MARIA ANTONIA (per delega Mallamaci Maria), 74)VERDUCI SAVERIO (per delega Callea Maria), 75)VIGLIANISI MARIA (per delega Gulli Giuseppina) .-

Considerato che i soci presenti o rappresentati per delega sono nr.75, su un totale nr.143, come risulta dal libro dei soci, che per la validità dell'assemblea, per come stabilito dal vigente articolo sedici dello statuto, occorre la maggioranza assoluta dei soci, l'assemblea è validamente costituita. Il socio Sgrò Antonino, su incarico del Comitato Direttivo, relaziona sulla proposta di modifica. Dopo una approfondita discussione, l'assemblea dei soci approva con votazione articolo per articolo e nella sua sottoindicata ~~stesura~~ ^{stipula} finale con voto unanime la proposta di modifica dello statuto presentata dal Comitato Direttivo.

Il Presidente
(Francesco Genoese)

Genoese Francesco



La Segretaria
(Margherita Calabrò)
Margherita Calabrò

Il nuovo Statuto sociale, così come approvato dall'Assemblea dei soci, nella sua forma definitiva viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MINATORI DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI -ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"Commemorare per Ricordare"**



Art. 1 – Costituzione.

È costituito nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 e s. m. i. e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni "Commemorare per Ricordare"** - associazione di volontariato che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Al momento dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la denominazione di **"Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni – ODV"**, senza necessità di ulteriori formalità.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione adotta il seguente logo: Testa di minatore scavato senza colore con elmetto, in sfondo circolare rosso con scritta su sfondo verde ASSOCIAZIONE MINATORI MOTTESI.

Una volta che l'associazione sarà iscritta al Runtis, la sopracitata dizione nel logo verrà integrata con la denominazione ODV.

Art. 2 – Sede.

L'associazione ha sede in Piazza della Municipalità, snc - 89065 Motta San Giovanni (RC);

Eventuali trasferimenti della sede nell'ambito del capoluogo comunale non comportano modificazione dello Statuto, la relativa deliberazione è di competenza del Comitato Direttivo, che provvederà a tutte le necessarie comunicazioni.

Art. 3 – Finalità di interesse generale

L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come fondamento il lascito costituito dal patrimonio valoriale dei minatori del Comune di Motta San Giovanni a cui hanno improntato le loro azioni sia nel lavoro che nella vita sociale e familiare. Esso si è manifestato in concreti stili di vita improntati a valori di solidarietà umana, di condivisione, di altruismo, di abnegazione, di legalità, di giustizia, di amore per la propria famiglia e di amore per il proprio paese e la propria comunità.

L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni.
- d) – Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- e) – Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e previsione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n.281.

f) – Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni.

i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

k) – Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

v) – Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo sociale deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il comitato direttivo.

Art. 4 – Attività

Per quanto sopra ed in ossequio anche alla delibera del Consiglio comunale del Comune di Motta San Giovanni (RC) del 29 aprile 2011 n.18 avente per oggetto: *Riconoscimento nello Statuto comunale dell'associazione minatori del Comune di Motta San Giovanni "Commemorare per ricordare" e istituzione art.11bis*, con la quale *"il Comune riconosce all'associazione il ruolo di custode dei valori del lavoro in miniera, promuovendone le finalità di solidarietà sociale, affidandole la promozione dell'azione di memoria e di valorizzazione del ricordo del sacrificio in galleria*, l'Associazione si propone la realizzazione di quanto indicato nel presente articolo mediante le seguenti azioni che non hanno carattere esaustivo ma indicativo:

- Promuovere manifestazioni rievocative e commemorative, anche al fine di far conoscere alle nuove generazioni i sacrifici patiti dai minatori avvicinando i giovani ai valori di legalità, solidarietà e giustizia sociale e morale;

- Collaborare con gli Enti Locali, con l'Istituzione scolastica e con le altre associazioni nella programmazione e realizzazione di eventi, incontri, convegni e celebrazioni.

- Predisposizione e pubblicazioni di atti, documenti, memorie e quant'altro attinenti agli scopi sociali;

- Organizzare viaggi istruttivi culturali della memoria e delle attività lavorative disagiate con interscambio con altri Enti ed associazioni.

- Curare e gestire il Parco delle Rimembranze in Motta San Giovanni luogo della memoria collettiva della comunità comunale.

Art. 5 – Soci

Sono Soci dell'associazione i fondatori e qualunque cittadino italiano, purché maggiorenne, che intenda aderire e dichiarare nella domanda di adesione, da produrre per iscritto al comitato direttivo, di condividere ed accettare il patrimonio valoriale dei minatori della comunità comunale di Motta San Giovanni e gli scopi sociali indicati al precedente art. 3.

Nella domanda di adesione, redatta e sottoscritta in carta semplice l'aspirante socio dichiara, altresì, di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prossima convocazione la cui pronuncia ha valore definitivo.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni anche non consecutivi;
- esclusione motivata dal Comitato Direttivo, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento associativo.

Il socio presta attività a favore della associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali con esclusivo animo volontario. Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite preventivamente dal comitato direttivo.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, direttamente o per delega da conferire ad altro socio con diritto di voto.

Il socio ha il dovere di svolgere il servizio preventivamente concordato e il diritto a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo e a prestare il servizio preventivamente concordato.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017 e cioè il libro dei soci, il libro delle adunanze e delibere dell'assemblea, il libro delle adunanze e delibere del Comitato Direttivo avanzando richiesta scritta al Presidente dell'associazione o suo sostituto. Il Presidente o il suo sostituto dispone per la visione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta indicando nella comunicazione fatta al socio richiedente il luogo e l'ora in cui è possibile procedere alla visione di quanto richiesto. Il socio richiedente può prendere appunti di quanto riportato nei libri sociali.

Art. 7 - Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo.

Art. 8 - Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail, sms, ecc.) anche con utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione purché idonei nel fornire la prova dell'avvenuta ricezione, da parte dei destinatari.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le votazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati che abbiano un periodo

minimo di iscrizione di almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, secondo le modalità stabilite nel regolamento attuativo.

L'assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i membri del comitato direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo quando reso obbligatorio dalla legge;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017;
- deliberare, quando richiesto, sulle domande di esclusione degli aspiranti soci;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costituito o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è comunque valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci o da un terzo dei soci seguendo le modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 10 – Comitato Direttivo

Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da 7 (sette) membri elettivi. Tutti i componenti del comitato direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate che presentino la loro candidatura. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali o al singolo socio, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o di particolare incarico, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ma preventivamente deliberate dal comitato direttivo.

Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea dei soci.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

Il comitato direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese sempre a maggioranza dei presenti.

I membri del comitato direttivo hanno l'obbligo di partecipare all'attività dell'organismo stesso e

possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea, su proposta del Presidente, qualora non partecipano per almeno tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nominare, fra i suoi membri, un vice-presidente che sostituirà il presidente in caso di suo impedimento temporaneo;
- nominare, fra i suoi membri, il segretario ed il vice-segretario che sostituirà il segretario in caso di suo impedimento temporaneo;
- redigere e proporre all'assemblea dei soci il regolamento interno che servirà a regolamentare la vita dell'associazione in tutto ciò che non è previsto dallo statuto e dalle leggi;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzando le relative spese;
- deliberare sulle domande degli aspiranti soci;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- determinare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa per l'anno successivo, dandone comunicazione ai soci.

Art. 11 – Presidente.

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 (quattordici).

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il suo potere di rappresentanza è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del comitato direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 12– Segretario.

Il segretario nella sua funzione svolge i seguenti compiti:

- coadiuva il Presidente ed il comitato direttivo nello svolgimento delle loro attribuzioni;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e del comitato direttivo);
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;

Art. 13– Organo di controllo

L'organo di controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea dei soci solo nel caso in cui la sua elezione è obbligatoria ai sensi dell'art.30 del D.lgs.117/2017;

Le sue funzioni sono quelle riconosciute dalla legge.

Art. 14 - Durata delle cariche.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. - 15 - Risorse economiche – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi nonché ad entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il comitato direttivo approva il bilancio d'esercizio dell'associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma di rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'assemblea dei soci entro il 30 aprile per l'approvazione.

Il comitato direttivo documenta, anche con una annotazione in calce al rendiconto di cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 16 – Quota sociale.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato direttivo, che provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a determinare l'importo per l'anno successivo ed a darne comunicazione ai soci.

Ciascun socio è obbligato al pagamento di tale quota anche per l'anno in corso al momento della cessazione del rapporto sociale.

Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Il socio che si iscrive dopo il 31 marzo deve comunque pagare l'intera quota sociale dell'anno in corso.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.

Art. 17 - Scioglimento dell'associazione e destinazione dei beni.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione adottata con delibera assembleare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto e a norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea straordinaria dei soci nella stessa seduta in cui delibera l'estinzione o lo scioglimento.

Il Presidente Francesco Genoese:

Genoese Francesco



La segretaria Margherita Calabrò

Calabrò Margherita

14/01/2024

232

III

esente D.lgs 03/07/2017 n 117



ADDE
Vincenzo

Pt 30016/24